



Ambito Territoriale Sociale IX

Comuni di Airo, Belvedere Ostrense, Castebellino, Castelplanio, Cingoli, Cupramontana, Filottrano, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Morro D'Alba, Poggio San Marcello, Poggio San Vicino, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo. Ente capofila ASP Ambito 9

LINEE GUIDA COMMISSIONE TECNICO CONSULTIVA

L.R. 21/16 – L.R. 09/03

LINEE GUIDA N. 1

AUTORIZZAZIONE NIDI DOMICILIARI

approvate in data 28.08.2013

Integrazione odg - Autorizzazione Nido domiciliari – Approvazione integrazione modulistica per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento

Viste la DGR 1038 del 09.07.2012 avente ad oggetto “Disciplina del servizio sperimentale Nidi domiciliari e determinazione dei criteri e delle modalità di corresponsione di contributi alle famiglie che usufruiscono del Servizio”;

Vista la DGR 1197 del 01.08.2012 avente ad oggetto “Approvazione del profilo professionale di Operatore di Nidi Domiciliari e del relativo standard formativo;

Considerata la modulistica per la richiesta di autorizzazione e accreditamento redatta dalla Regione Marche;

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella L.R. 9/03 nel regolamento n. 13/2004 e ss.mm.ii;

La Commissione tecnico-consultiva, nello svolgimento del proprio ruolo di organo consultivo per il rilascio del parere su richieste di autorizzazione e accreditamento, rileva alcune criticità in relazione alla modulistica regionale e ai requisiti organizzativi e strutturali indicati dalle DGR sopra citate.

In particolare, la Commissione rileva l'assenza di indicazioni circa la produzione della documentazione, di cui agli atti sopra citati, la cui presentazione si ritiene importante ai fini del rilascio del parere richiesto:

La Commissione decide, quindi, di richiedere la seguente documentazione ad integrazione del modello regionale per la richiesta di autorizzazione e accreditamento:

AUTORIZZAZIONE

Planimetria dell'immobile,
Progetto educativo,
Polizza assicurativa.

ACCREDITAMENTO

Carta dei Servizi

LINEE GUIDA N. 2

TRASFERIBILITA'/CAMBIO DI TITOLARITA'

approvate nella seduta del 21.02.2017

VISTE le seguenti normative:

- L.R. 21/2016 avente ad oggetto “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati;
 - L.R. 09/03 avente ad oggetto “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per
- :
- Art. 12 (Decadenza e l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie”
 - Visti, in particolare, i seguenti articoli trasferibilita’ dell’autorizzazione) e all’art. 17 (Procedure per l’accreditamento) della L.R. 21/2016;
 - Art. 14 (Autorizzazione) della L.R. 09/03;

CONSIDERATO che la Regione Marche non ha ancora stabilito i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per l’accreditamento istituzionale e disciplinato i relativi procedimenti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b della L.R. 21/2016, stabilendo, altresì, con nota del 16.11.2016 che in attesa occorre continuare ad osservare il combinato disposto della L.R. 21/2016 e del regolamento n. 1/2204 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATA la necessità di dare indicazioni sulle procedure nei casi di passaggio di titolarità tra enti, dato che la normativa vigente non dà disposizioni complete in materia;

La Commissione tecnico-consultiva, nello svolgimento del proprio ruolo di organo consultivo per il rilascio del parere su richieste di autorizzazione e accreditamento, in attesa delle disposizioni regionali, prende atto di quanto disposto agli art. 12 e 17 della L.R. 21/2016 e dell’art. 14 della L.R. 09/03 fornisce le seguenti indicazioni.

PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI CUI ALLA L.R.21/2016

Nelle situazioni di modifica della titolarità dell’autorizzazione, il soggetto titolare provvede a richiedere al Comune il cambio di titolarità, indicando il nuovo soggetto titolare. Quest’ultimo allega autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti.

La modifica della titolarità avviene solo dopo assenso del Comune che provvede al rilascio di nuova autorizzazione con l’indicazione del nuovo titolare.

La Commissione, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 21/2016, potrà essere attivata dal Comune per l’attività di verifica e controllo dei requisiti minimi.

Nelle situazioni di modifica della titolarità dell’accreditamento, va presentata nuova richiesta di accreditamento

PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI, E I SERVIZI DI CUI ALLA L.R. 9/03

La Commissione prende atto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 per cui sono soggette ad autorizzazione “... il trasferimento di titolarità dei servizi medesimi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 20/02 - Regolamento n. 1/2004 ss.mm.ii.

Art. 6 – Trasformazioni, ampliamenti e trasferimenti delle strutture già autorizzate

Sono soggette ad autorizzazione anche le trasformazioni di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti di strutture autorizzate ai sensi del presente regolamento.

Nei casi di cui al comma 1, il soggetto titolare presenta apposita domanda al Comune competente per territorio, attestando il possesso dei requisiti per l'autorizzazione e integrando la documentazione già presentata con l'ulteriore documentazione occorrente in base a quanto previsto dall'art. 4.

L.R. 21/2016

Art. 12 - Decadenza e trasferibilità dell'autorizzazione

2. L'autorizzazione è trasferibile in qualsiasi forma, fermo restando il possesso dei requisiti previsti, previo assenso del Comune, che decide entro trenta giorni dalla richiesta dandone comunicazione alla struttura organizzativa regionale e all'area vasta dell'ASUR competenti.

3. In caso di decesso del titolare della struttura o del servizio autorizzato, gli eredi possono continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a centottanta giorni dall'avvenuto decesso, fermo restando il mantenimento dei requisiti minimi previsti. L'autorizzazione è trasmissibile entro un anno dal decesso del soggetto autorizzato, secondo le modalità previste al comma 2. Trascorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione decade.

Art. 13 Verifica periodica dei requisiti minimi e vigilanza

1. Il Comune e la Regione possono effettuare in qualsiasi momento controlli o sopralluoghi nei confronti delle strutture autorizzate all'esercizio, anche avvalendosi dei soggetti indicati all'articolo 9, comma 2.

2. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività inviano con cadenza annuale al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione previsti all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 17 – Procedure per l'accreditamento

L'accreditamento non è trasmissibile. Nei casi di mutamento della compagine societaria o di subentro in qualsiasi forma, va presentata richiesta di nuovo accreditamento, che viene rilasciato previa verifica del possesso dei requisiti richiesti. Nelle more del rilascio e in ogni caso fino alla scadenza degli eventuali contratti stipulati con la pubblica amministrazione conserva validità l'originario accreditamento.

L.R. 09/03

Art. 14, comma 2 – Autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione le modificazioni dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, nonché il trasferimento di titolarità dei servizi medesimi.

LINEE GUIDA N. 3

BARRIERE ARCHITETTONICHE

approvate nella seduta del 21.02.2017

PREMESSO CHE la legge 13/1989 stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici, nonché di conseguenza, fornisce indicazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

PRESO ATTO del D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236/1989, nonché della circolare ministeriale n. 1669/1989;

VISTA la L.R. 21/2016 avente ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";

CONSIDERATO che la Regione Marche non ha ancora stabilito i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accreditamento istituzionale e disciplinato i relativi procedimenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b della L.R. 21/2016;

CHE nel regolamento n.1/2004 e ss.mm.ii., ancora vigente in via transitoria, l'abbattimento delle barriere architettoniche è uno dei requisiti minimi strutturali previsti;

VISTA la L.R. 9/2003 avente ad oggetto "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie";

CONSIDERATO che il relativo regolamento n. 13/2004 e ss.mm.ii. in materia di barriere architettoniche prevede che venga garantita la visitabilità condizionata (art. 2 del citato regolamento regionale);

CONSIDERATA la necessità di dare indicazioni sulle modalità per provvedere all'abbattimento delle barriere ;

La Commissione tecnico-consultiva, nello svolgimento del proprio ruolo di organo consultivo per il rilascio del parere su richieste di autorizzazione e accreditamento, fornisce le seguenti indicazioni.

Il requisito relativo all'assenza di barriere architettoniche può essere assolto tramite la messa in opera di:

- rampa;
- ascensore;
- servo scala e piattaforma elevatrice;

Nei casi di strutture residenziali non specificatamente rivolte a persone con disabilità, il requisito può essere soddisfatto anche con la predisposizione di ambienti adeguati per persone con disabilità al piano terra della struttura: a titolo esemplificativo e non esaustivo: camera da letto con bagno per disabili.

Nei casi dei servizi di cui alla L.R. 9/03, negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità va garantita la visitabilità condizionata ossia la possibilità di fruizione degli spazi mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria attraverso la presenza in prossimità dell'ingresso di un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui al D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 13/1989;

Decreto Ministeriale n. 236/1989;

Circolare Ministeriale n. 1669/1989;

D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.

LINEE GUIDA N. 4

RICHIESTA ACCREDITAMENTO PER I SERVIZI DI CUI ALLA L.R. 09/03

approvate nella seduta del 13.03.2018

VISTA la L.R. 09/03 avente ad oggetto “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie” e ss.mm.ii;

VISTO gli art. 18 e 23 del regolamento regionale n. 13/2004 e ss.mm.ii.;

VISTO, in particolare, l’art. 44 della L.R. 18/2009 (Assestamento di bilancio) che prevede che l’autorizzazione e l’accreditamento vengano rilasciati previo parere di cui all’articolo 4, comma 4, del regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale);

VISTO l’art. 23 (Accreditamento) del Regolamento 13/2004;

TENUTO CONTO delle indicazioni già date nell’OdG approvato dalla Commissione nella seduta del 26.08.2013 relativo alla documentazione da produrre per la richiesta di autorizzazione ed accreditamento relativa ai Nidi Domiciliari;

La Commissione tecnico-consultiva, nello svolgimento del proprio ruolo di organo consultivo per il rilascio del parere su richieste di autorizzazione e accreditamento, fornisce le seguenti indicazioni.

Le procedure per il rilascio dell’accreditamento per i servizi per l’Infanzia e l’Adolescenza, ivi compresi i nidi domiciliari, avvengono attraverso la presentazione della richiesta su apposito modello regionale ed il possesso dei seguenti requisiti aggiuntivi di qualità:

Per le strutture di nuova costituzione:

- Attestazione di impegno circa la previsione di momenti di formazione specifica per il personale da attuarsi preferibilmente con gli altri servizi presenti sul territorio;
- Predisposizione della Carta dei Servizi che dovrà anche contenere almeno: il progetto organizzativo del servizio, le tariffe, le procedure per il reclamo, modalità adeguate per consentire la partecipazione delle famiglie, metodologie e strumenti per la valutazione della qualità del servizio medesimo;

Per le strutture già operanti:

- Presentazione documentazione (attestati) relativa all’attività di formazione svolta, con particolare riguardo ai temi educativi, su base annua negli ultimi tre anni: si richiede il raggiungimento di almeno n. 30 ore di formazione per operatore su temi educativi svolta nell’arco del triennio precedente;
- Predisposizione della Carta dei Servizi che dovrà anche contenere almeno: il progetto organizzativo del servizio, le tariffe, le procedure per il reclamo, modalità adeguate per consentire la partecipazione delle famiglie, metodologie e strumenti per la valutazione della qualità del servizio medesimo;
- Documentazione dell’attività - si intende la documentazione dell’attività educativa svolta.

Qualora le modifiche intervenute riguardino modifiche relative ai requisiti stabiliti dal regolamento regionale, nonché il trasferimento di titolarità, il servizio dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione e di accreditamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 18/2009

Art. 44 – comma 1 bis - L'autorizzazione e l'accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono rilasciati previo parere della commissione di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), integrata da un esperto in organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza. Il Comune, accertata la regolarità della domanda, ne trasmette copia alla commissione, che, entro cinquanta giorni dal ricevimento, provvede, anche mediante sopralluogo, alla verifica dei requisiti e all'espressione del parere di competenza.

Regolamento regionale n. 13/2004

Art. 23 – comma 2

L'accreditamento ha durata triennale ed è rinnovato previa presentazione al Comune, novanta giorni prima della scadenza, di:

- a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale;
- b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, con la quale è confermata la permanenza dei requisiti e sono indicate le eventuali modifiche intervenute.

DGR 1038/2012 – Disciplina del servizio sperimentale “Nidi domiciliari” – Allegato B

Il servizio sperimentale “Nidi domiciliari” è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 14 e all'accreditamento della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9

LINEE GUIDA N. 5

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLA L.R. 09/03

approvate nella seduta del 25.05.2018

VISTA la L.R. 09/03 avente ad oggetto “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie” e ss.mm.ii;

VISTO, in particolare, l’art. 44 della L.R. 18/2009 (Assestamento di bilancio) che prevede che l’autorizzazione e l’accreditamento vengano rilasciati previo parere di cui all’articolo 4, comma 4, del regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale);

TENUTO CONTO delle indicazioni già prodotte dalla Commissione Tecnico Consultiva relative all’autorizzazione e all’accreditamento dei Nidi Domiciliari, alle barriere architettoniche, alla titolarità/trasferibilità delle strutture.

La Commissione tecnico-consultiva, nello svolgimento del proprio ruolo di organo consultivo per il rilascio del parere su richieste di autorizzazione e accreditamento, fornisce le seguenti indicazioni.

PRESENTAZIONE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Per la domanda di autorizzazione di strutture regolate dalla L.R. 9/2003 occorre presentare i seguenti documenti:

- 1) Domanda su apposito modello regionale;
- 2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel Titolo I, ai sensi del regolamento n.13/2004 e ss.mm.ii. – la dichiarazione concerne i requisiti di cui agli art. 2, 3, 4, 5, 6 (Capo I – requisiti strutturali), agli art. 8, 9, 10, 11, 12 (Capo II – organizzazione e ricettività), agli art. 13, 14, 15, 16, 17 (Capo III – personale);
(la Commissione rilascia il parere per l’autorizzazione solo previo sopralluogo presso la struttura; il sopralluogo consente anche la verifica dei requisiti sopra citati).
- 3) Progetto Educativo;
- 4) Planimetria dei locali;
- 5) Regolamento del funzionamento, contenente in particolare le modalità di accesso e le tariffe a carico degli utenti;
- 6) Organigramma e curricula del personale al fine di verificare il rispetto dei requisiti organizzativi

Nidi Domiciliari

Per la domanda di autorizzazione occorre presentare la seguente documentazione: domanda di autorizzazione su apposito modello regionale, planimetria immobile, progetto educativo, curricula operatori (con evidenziazione del titolo di studio di cui alla DGR 1665/2018), polizza assicurativa.

REQUISITI STRUTTURALI CENTRI DI AGGREGAZIONE PER BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI

Con riferimento ai requisiti strutturali dei Centri di Aggregazione per bambini, bambine ed adolescenti, in linea con quanto previsto dall'art. 6 del regolamento n. 13/2004 e ss.mm.ii, si forniscono le seguenti indicazioni.

Gli spazi dei Centri di Aggregazione per bambini, bambine ed adolescenti devono essere articolati in spazi igienicamente idonei e funzionali allo svolgimento di differenti attività, in relazione alle diverse età degli utenti.

Gli spazi devono possedere servizi igienici con le caratteristiche indicate dal D.M. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione delle opere di edilizia scolastica), ivi compreso un servizio attrezzato per la non autosufficienza.

All'interno degli spazi, quindi, devono essere presenti:

- n. 1 servizio igienico per gli operatori;
- almeno n. 1 servizio igienico per i bambini e le bambine, attrezzato per la non autosufficienza.

La Commissione si riserva la possibilità di richiedere un numero di servizi igienici per i bambini superiore a quanto sopra indicato, tenuto conto della capacità ricettiva massima del servizio. In questo caso non è necessario che i servizi igienici siano attrezzati per la non autosufficienza.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel D.M. sopra citato, ai fini del calcolo della capacità ricettiva, la superficie utile per ciascun bambino è quantificata in mq 1,80.

Qualora le modifiche intervenute riguardino modifiche relative ai requisiti stabiliti dal regolamento regionale, nonché il trasferimento di titolarità, il servizio dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione e di accreditamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.M. 18 dicembre 1975 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione delle opere di edilizia scolastica

Regolamento Regione Marche n. 13/2004 e ss.mm.ii. – Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali

DPR 14 novembre 2002, n. 313 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti

DLGS 4 marzo 2014 n. 39 – Attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – art. 2 (modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro)

Su carta intestata Ente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a (cognome) _____ (nome) _____
nato/a a _____ (_____) il _____
residente a _____ (_____) in via _____
in qualità di _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni false e mendaci e formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che il servizio denominato (indicare tipologia del servizio e denominazione dello stesso)

_____ è in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi di cui al Titolo I del regolamento n. 13/2004 e ss.mm.ii.

(luogo, data)

Il/La Dichiarante

Ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito "Codice Privacy") e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR"). I dati personali raccolti saranno trattati con le modalità e per le finalità nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.